



Tribunale Ordinario di Vercelli

Sezione Fallimentare

Il Giudice, Dott.ssa Claudia Gentili,

letto il ricorso ex art. 283 CCI avanzato nell'interesse di Noto Tiziana, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Amisano e Paola Pellizzari;

DECRETO

In data 23.03.2023, l'avv.to Daniela Ruschena accettava, quale gestore della crisi, l'incarico di OCC per la procedura in esame e, con ricorso depositato il 9.07.2024, Noto Tiziana chiedeva di essere ammessa alla procedura di esdebitazione ex art. 283 CCI;

sussiste la competenza del Tribunale adito, avendo la ricorrente la propria residenza in Casale Monferrato [REDACTED] potendosi presumere che il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale, non essendo emersi elementi in senso contrario.

La ricorrente ha innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi degli artt. 280, co 1 lett. a) e b) e 283 CCII, in particolare la richiedente, secondo quanto attestato dal Gestore della crisi:

- risulta essere persona fisica sovraindebitata meritevole, come emerge dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti;
- non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (incapienza);
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa o alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
- non risulta aver fatto mai ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;
- si è impegnata personalmente e con l'assistenza professionale degli avv.ti Amisano e Pellizzari a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al Gestore nominato per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale;

Il nucleo familiare risulta composto dalla ricorrente e dalla figlia [REDACTED] (nata il [REDACTED]), a seguito del decesso del marito [REDACTED]

La ricorrente è priva di beni, mobili e immobili. La stessa risulta incapiente, percependo ella un reddito medio netto mensile pari ad € 1.131,00, somma inferiore rispetto alla cifra minima che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale aumentato della metà con il coefficiente previsto all'interno della scala di equivalenza ISEE; nello specifico € 801,61 (somma dell'assegno sociale, che sarebbe € 534,42, aumentato della metà, metà che corrisponderebbe € 267,20) moltiplicato per un coefficiente di 1,57, applicabile in quanto il nucleo familiare include la figlia, ha prodotto un somma di € 1.258,52, importo evidentemente

superiore rispetto al reddito netto che la sig.ra Noto percepisce mensilmente (medio € 1.131,00).

Dalle visure al PRA e ai RR.II. non sono emerse iscrizioni o trascrizioni a nome della ricorrente.

Quest'ultima non risulta possedere ulteriori risparmi, come si evince dagli estratti conto in atti.

In virtù delle informazioni e della documentazione fornita dalla debitrice, nonché degli ulteriori accertamenti posti in essere dal Gestore della crisi, anche a mezzo di accesso alle banche dati pubbliche e del sistema creditizio, la ricorrente risulta avere la seguente situazione debitoria:

[REDACTED]

TOTALE [REDACTED]

Nei confronti della ricorrente è possibile individuare un indebitamento progressivo, le cui cause sono da rinvenire nella gestione dell'attività [REDACTED] dal 24.01.2014 (cessata il 30.06.2022 e cancellata il 26.01.2023).

Le voci principali del passivo sono relative a crediti vantati da istituti bancari, che hanno, nel tempo, erogato degli importi che sono risultati fondamentali, prima, per fronteggiare le spese di avviamento e, dopo, per la gestione corrente dell'attività d'impresa nel settore della ristorazione.

Le restrizioni legate alla pandemia Covid 19 e la chiusura della piscina [REDACTED] di Casale Monferrato, dove si trovava il bar della debitrice, hanno determinato il drastico calo degli introiti dell'attività e non hanno permesso a Noto Tiziana di sostenere con regolarità quei pagamenti di cui si era resa debitrice.

Come affermato dal gestore della crisi, la causa dell'indebitamento è da ricercare in eventi esterni, imprevedibili ed estranei alla volontà della ricorrente, in particolare: il fallimento della ditta del marito e, in estensione, il fallimento in proprio del sig. Degiovanni Roberto e la pandemia da Covid-19, che ha determinato pesanti ristrettezze per le attività di somministrazione di cibo e bevande. La debitrice gestiva infatti una piccola attività di impresa con un giro d'affari modesto (vedi documentazione in atti), quale un bar presso un centro di nuoto. Purtroppo, la chiusura della piscina per svariati mesi a causa dell'emergenza da Covid-19 è stata tale da impedire alla debitrice la prosecuzione dell'attività.

Non si ritiene, dunque, che nel caso di specie possa parlarsi di frode, dolo o colpa grave nel maturarsi del detto indebitamento che, presumibilmente, si è manifestato nel corso dell'attività economica intrapresa ed è verosimilmente dipendente dai deludenti risultati dell'attività stessa.

L'entità non eccessiva del debito maturato, l'interruzione tempestiva dell'attività (e quindi del maturarsi ulteriore dell'indebitamento) nonché il fatto che la ricorrente ha ricercato una nuova occupazione appaiono deporre per l'assenza di colpa in capo alla stessa, almeno nei termini della grave negligenza o imprudenza, escludendosi quindi a maggior ragione l'intento di frode o la mala fede.

Non essendo dunque imputabile in capo alla debitrice alcuna condotta riconducibile a frode dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, si ritiene che sussista il requisito della meritevolezza.

L'innovativo istituto dell'esdebitazione dell'incapiente determina l'integrale insoddisfazione dei creditori, cui corrisponde la sola possibilità di intercettare le utilità che possano sopraggiungere nel quadriennio successivo all'ammissione, nonché la sola possibilità di opposizione dei creditori che, non a caso, è prevista però solo a seguito della già avvenuta concessione del beneficio.

Fondamentali si rivelano dunque l'individuazione della soglia di incapacienza, il giudizio demandato al giudice sulle cause del sovraindebitamento, la previsione del limite oggettivo per cui la concessione del beneficio può avvenire comunque una sola volta nella vita della persona fisica meritevole e, infine, i controlli demandati al Gestore della crisi nel periodo di vigilanza.

A fronte di tutto quanto sopra, nel caso de quo, sembrano sussistere tutti i presupposti richiesti dalle norme. Ne deriva il necessario accoglimento della domanda di esdebitazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 283 CCI

1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara l'esdebitazione di NOTO TIZIANA, nata a Casale Monferrato l'8.10.1972, fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro quattro anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento; NON sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati;

2) Dispone che la ricorrente:

a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale;

b) renda la detta dichiarazione al Gestore della crisi nominato dall'O.C.C. entro il mese di settembre di ciascun anno;

c) la dichiarazione di cui al punto a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevati ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2 CCII;

3) Dispone:

a) che il Gestore della crisi, professionista incaricato dall'OCC, vigili nel quadriennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore;

- b) che il Gestore della crisi comunichi immediatamente il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 283, commi 1 e 2 CCII;
- c) che il Gestore della crisi presenti comunque relazione annuale su quanto sopra;
- d) il potere di accesso dell'O.C.C. per la consultazione dei movimenti del conto corrente o altro strumento di accredito dello stipendio/pensione/assegno assistenziale e di pagamento dei debiti, intestato al debitore, al fine di controllare il permanere della situazione di incapacienza;
- e) che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Vercelli, nella relativa sezione, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;
- f) a cura dell'O.C.C., la comunicazione del presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo pec ovvero con ottenimento comunque di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso a cura della Cancelleria, con avviso della facoltà di presentare opposizione ai sensi dell'art. 283, comma 8 CCII e con successivo deposito in telematico delle ricevute di avvenuta consegna.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al PM e all'O.C.C.

Vercelli, 10.09.2024

Il Giudice

dott. Claudia Gentili